COMUNE DI ALLUVIONI CAMBIO'

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO

PER

LA GESTIONE

DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr.12/2008
Modificato con delibera di Consiglio Comunale nr.13 del 26/03/2014

SOMMARIO

CAPO I	**- DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI**	4
Art. 1	- Oggetto del regolamento	4
Art. 2	- Principi Generali	4
Art. 3	- Definizioni	5
Art. 4	- Classificazione dei rifiuti	5
Art. 5	- Competenze del Consorzio obbligatorio di bacino	7
Art. 6	- Competenze della società affidataria dei servizi	7
Art. 7	- Competenze del Comune	**8**
CAPO II	**- GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**	**9**
TITOLO I	**- PRINCIPI GENERALI**	9
Art. 8	- Oggetto del servizio e principi generali	9
Art. 9	- La raccolta differenziata	9
Art. 10	- Responsabilità del produttore e del detentore	10
Art. 11	- Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione	10
Art. 12	- Assimilazione ai rifiuti urbani	**10**
TITOLO II	**- GESTIONE OPERATIVA**	10
Art. 13	- Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani	10
Art. 14	- Raccolta differenziata porta a porta	11
Art. 15	- Esposizione dei contenitori	12
Art. 16	- Lavaggio dei contenitori	13
Art. 17	- Raccolta della frazione indifferenziata residua	13
Art. 18	- Raccolta della frazione organica	13
Art. 19	- Divieto di utilizzo dei dissipatori di rifiuti alimentari domestici	14
Art. 20	- Raccolta dei rifiuti verdi	14
Art. 21	- Raccolta del vetro	14
Art. 22	- Raccolta della plastica, delle lattine	15
Art. 23	- Raccolta della carta, del cartone e del cartone per bevande (tetra pak)	15
Art. 24	- Raccolta degli indumenti usati	16
Art. 25	- Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie	16
Art. 26	- Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali	17
Art. 27	- Raccolta dei rifiuti ingombranti, ingombranti pericolosi, pericolosi da impiego domestico	17
Art. 28	- Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi	18

Art. 29	- Agevolazione per compostaggio domestico	18
Art. 30	- Servizio utenze domestiche	19
Art. 31	- Servizio utenze non domestiche	**19**
TITOLO III	**- NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**	19
Art. 32	- Pulizia del territorio	19
Art. 33	- Spazzamento	19
Art. 34	- Cestini stradali	20
Art. 35	- Pulizia delle aree mercatali	20
Art. 36	- Imbrattamento di aree pubbliche	20
Art. 37	- Aree occupate da esercizi pubblici	21
Art. 38	- Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti	21
Art. 39	- Aree di sosta per nomadi	22
Art. 40	- Pulizia delle aree private	22
Art. 41	- Volantinaggio	22
Art. 42	- Altri servizi su richiesta	**23**
CAPO III	**- CENTRI DI RACCOLTA**	23
Art. 43	- Criteri realizzativi e di gestione dei centri di raccolta	**23**
CAPO IV	**- DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI**	23
Art. 44	- Divieti	23
Art. 45	- Controlli	24
Art. 46	- Sanzioni e procedimento di applicazione	**25**
CAPO V	**- DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**	26
Art. 47	- Osservanza di altre disposizioni	26
Art. 48	- Danni e risarcimenti	26
Art. 49	- Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti	26
Art. 50	- Entrata in vigore del regolamento	26

CAPO I – DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ed in conformità alle altre norme vigenti in materia.

2. Sono oggetto del presente regolamento:
   a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
   b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
   c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
   d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumazione;
   e) la modalità di attribuzione delle quantità di rifiuto urbano raccolto in circuiti intercomunali (conferimenti multipli) prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
   f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della D.G.R. n. 47-14763 del 14.2.2005 e dal Regolamento tipo Consortile approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 17 del 16.12.2005.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
   a) ai rifiuti radioattivi;
   b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
   c) alle carcasse di animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, e terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
   d) ai materiali esplosivi in disuso;
   e) ai prodotti e materiali contenenti amianto;
   f) ai rifiuti che per quantità e qualità non è possibile assimilare ai rifiuti urbani, ai sensi del comma 2, lett. f del presente articolo.

Art. 2 – Principi Generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:
   a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
   b) limitando inconvenienti da rumori o odori;
   c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Il presente regolamento si conforma al principio di prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

5. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di rifiuti prodotti previste dall'art. 205, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, dalla L. n. 296 del 27.12.2006, dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti e dal Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.

Art. 3 – Definizioni

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini del presente regolamento si intende per:
conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;
consorzio di bacino: consorzio obbligatorio fra Comuni costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, con il quale i Comuni consorziati assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24; ai sensi del presente regolamento il Consorzio di bacino è il CSR – Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese;
società affidataria dei servizi: il soggetto che effettua la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
società per il trattamento ed il recupero dei rifiuti: soggetto che svolge attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito del Consorzio di bacino (SRT S.p.a.);
raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione che devono essere raccolti in un unico contenitore per essere poi separati nelle successive fasi di recupero; per il territorio consortile in riferimento alla raccolta congiunta di plastica e lattine;
compostaggio domestico: tecnica di riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi all'interno delle proprietà private (giardini, orti) mediante buca nel terreno, cumulo o con apposite attrezzature;
centro di raccolta: ha la funzione di assicurare il conferimento separato dei flussi delle varie frazioni differenziate a servizio di comuni o aggregazioni di comuni; può inoltre essere strutturato per accogliere anche rifiuti provenienti da utenze commerciali ed artigianali di piccole e medie dimensioni e rifiuti pericolosi;
conferimenti multipli: conferimenti di rifiuti omogenei agli impianti di trattamento o alla discarica da un unico mezzo di raccolta che ha effettuato il servizio in più di un Comune;
ecopunto: batteria di contenitori ravvicinati e di idonee dimensioni al fine di agevolare gli utenti al conferimento di ogni frazione di rifiuto;
utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati e destinati esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze;
utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi.

Art. 4 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani**:
   a) i rifiuti domestici provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:

1. **frazione organica** ovvero i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati privi di involucro, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;
2. **frazione verde** costituita da scarti vegetali derivanti dal lavoro di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura dei giardini;
3. **frazione secca residua** ovvero i rifiuti non recuperabili;
4. **frazione secca recuperabile** ovvero gli scarti reimpiegabili, eventualmente previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, abiti usati, ecc...) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
5. **rifiuti pericolosi** composti da pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F" (es. vasi di pitture e vernici), batterie per auto, oli minerali esausti, lampade a scarica e tubi catodici, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche, toner per stampanti;
6. **rifiuti ingombranti** ovvero i beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico.

b) i rifiuti assimilati provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del vigente regolamento;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree ed i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;

d) la frazione verde proveniente da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

e) i rifiuti sanitari ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 833 ed assimilati ai sensi del vigente regolamento;

f) **i rifiuti cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelle di cui alle precedenti lettere b), c), d) e meglio specificati nel vigente regolamento di assimilazione dei rifiuti.

3. Sono **rifiuti speciali**:

a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006;
c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006;
d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
f) i rifiuti derivanti da attività di servizi;
g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
k) il combustibile derivato da rifiuti;
l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono **rifiuti pericolosi** i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

Art. 5 – Competenze del Consorzio obbligatorio di bacino

1. Le competenze del Consorzio obbligatorio di bacino, CSR - Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese sono quelle previste dalla normativa statale e regionale.

2. Il CSR in particolare provvede alla:
   a) vigilanza e controllo sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
   b) approvazione e definizione delle modalità di conferimento e delle frequenze di raccolta;
   c) definizione dell'attività informativa e formativa nei confronti della popolazione scolastica e dei cittadini, allo scopo sia di informare sui servizi svolti, sia di creare una diffusa coscienza ambientale.

Art. 6 – Competenze della società affidataria dei servizi

1. Fanno parte dei servizi istituzionali, consolidati, continuativi e programmabili le seguenti attività, alle quali la società affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi nei limiti indicati dal contratto di servizio:
   a) raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani;
   b) raccolta e trasporto rifiuti assimilati agli urbani ai sensi della D.G.R. n. 47-14763 del 14 febbraio 2005 e del Regolamento tipo Consortile approvato con deliberazione assembleare n. 17 del 16.12.2005;
   c) raccolta e trasporto rifiuti ingombranti;
   d) raccolta e trasporto rifiuti organici;
   e) raccolta e trasporto vetro;
   f) raccolta e trasporto plastica e lattine;
   g) raccolta e trasporto carta, cartone e contenitori per bevande;
   h) raccolta e trasporto frazione verde e legno;
   i) raccolta e trasporto pile e farmaci;
   j) servizi Pubblici Speciali:
      - mercati, fiere, sagre, manifestazioni, eventi;
   k) gestione aree ecologiche e centri di raccolta ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008 modificato con D.M. 13 Maggio 2009;
   l) attività formativa e informativa:
      - educazione ambientale nelle scuole;
      - comunicazione agli utenti;
   m) lavaggio e disinfezione dei cassonetti (Circolare n. 3/Amb/San – Regione Piemonte del 25.07.2005).

2. La società affidataria del servizio può inoltre svolgere le seguenti attività:
   a) raccolta e trasporto dei rifiuti speciali assimilabili per la quota parte eccedente i rifiuti assimilati delle utenze non domestiche, previo accordo economico tra le parti;
   b) spazzamento;
   c) dettagliata individuazione operativa delle modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali, nel rispetto del contratto di servizio, delle specifiche tecniche e delle indicazioni del Comune.

Art. 7 – Competenze del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:
   a) fornire alla Regione, alla Provincia ed alle Autorità d'Ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste, ai sensi dell'art. 198, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
   b) esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 198, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
   c) fornire parere su:
      - modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
      - modalità delle frequenze di raccolta, in funzione delle varie frazioni, approvate dal CSR o dal soggetto subentrante individuato dalla L.R. n.7/2012 e definite secondo le competenze di cui all'art. 5 del presente regolamento;
      - collocazione degli ecopunti di raccolta sul suolo pubblico;
   d) controllare il corretto svolgimento delle operazioni di:
      - conferimento dei rifiuti da parte del privato, in collaborazione con la società affidataria del servizio;
      - raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società affidataria del servizio;
      - corretta attribuzione dei carichi a smaltimento e recupero;
   e) l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente;
   f) l'emissione di ordinanze, in attuazione del presente regolamento, alle linee guida consortili e al piano di servizio predisposto dalla società di raccolta, volte a disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti, l'eventuale esposizione e ritiro dei contenitori per lo svuotamento degli stessi.

2. Fermo il potere di vigilanza del CSR, o del soggetto subentrante individuato dalla L.R. 7/2012, nei confronti della società affidataria, il Comune, in caso di riscontrata irregolarità del servizio, potrà:
   a) contestare in forma scritta l'inadempimento al CSR, o al soggetto subentrante individuato dalla L.R. n.7/2012, al fine di sollecitare il rispetto del contratto e della specifica di servizio;
   b) richiedere al CSR, o al soggetto subentrante individuato dalla L.R. n.7/2012, l'applicazione delle sanzioni ai sensi del contratto di servizio o la risoluzione dello stesso.

3. Il Comune si impegna:
   a) a garantire le migliori condizioni operative per lo svolgimento delle attività definite dal contratto di servizio anche assicurando il rispetto, da parte della popolazione, di adeguate norme comportamentali;
   b) ad emanare, se richiesto, specifici provvedimenti circa le modalità di conferimento dei materiali nei circuiti di raccolta, prevedendo adeguate sanzioni;
   c) a contribuire al miglioramento delle condizioni operative con le seguenti attività:
      - controlli sul territorio tesi ad individuare eventuali conferimenti scorretti ed utilizzo non corretto dei servizi di raccolta attivi sul territorio;
      - iniziative di sostegno alle campagne di comunicazione ed informazione.

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I – Principi generali

Art. 8 – Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4 del presente regolamento, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.

2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

3. Il CSR, o il soggetto subentrante individuato dalla L.R. n.7/2012, nel rispetto delle competenze definite all'art. 5 del presente regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.

4. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, pertanto viene effettuata sull'intero territorio comunale; per l'organizzazione dei servizi il CSR, o il soggetto subentrante individuato dalla L.R. n.7/2012, predispone lo schema delle specifiche tecniche, redatto dalla società affidataria, dal quale risultano i servizi resi alle utenze ed il relativo corrispettivo.

5. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

6. La società affidataria deve provvedere, d'accordo con il Comune e la società che gestisce l'impianto di smaltimento e nel rispetto di quanto disposto dalla specifica dei servizi, alla pesatura o all'attribuzione delle quantità raccolte attraverso conferimenti multipli, di tutti i rifiuti raccolti nel territorio prima del loro conferimento e/o smaltimento. E' facoltà della società affidataria del servizio e del Comune servito svolgere tutte le azioni ritenute opportune al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte ed attribuite.

Art. 9 – La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 8.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio comunale mediante la raccolta differenziata dei rifiuti, con sistema porta a porta o di immediata prossimità, attraverso ecopunti, per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.

3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.

4. Il CSR, o il soggetto subentrante individuato dalla L.R. n.7/2012, sentito il Comune, stabilisce:

a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.

5. Il flusso di raccolta dei rifiuti non assimilati agli urbani prodotti da utenze non domestiche, deve essere separato dal flusso di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, anche ai fini di un corretta ripartizione dei costi.

6. I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di aree private delle utenze domestiche (es. cortili) e non domestiche, in via non esaustiva, negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.

Art. 10 – Responsabilità del produttore e del detentore

1. Il produttore e il detentore sono responsabili dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti fino al momento in cui detti rifiuti vengono conferiti al sistema di raccolta.

Art. 11 – Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione

1. Il Consorzio di bacino cura, anche in collaborazione con la società affidataria ed il Comune, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Periodicamente ed a cura della società affidataria del servizio di raccolta viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, delle modalità di conferimento dei rifiuti e dei servizi resi all'utenza, nonché dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti.

3. Il Comune può prevedere, ad integrazione dei servizi offerti, nelle forme e nell'organizzazione ritenute più idonee, l'istituzione di uno sportello rivolto alle utenze con compiti di informazione circa le modalità dei servizi attivati.

Art. 12 – Assimilazione ai rifiuti urbani

1. I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono:

a) essere compresi nell'elenco di cui all'art. 1 "criteri qualitativi" del presente regolamento;
b) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati di cui all'art. 2 "criteri quantitativi" del presente regolamento;
c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati, che consenta un raggiungimento del 60% di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti oggetto di assimilazione.

2. La parte residua dei rifiuti assimilati, destinata alle operazioni di trattamento e/o smaltimento non deve superare i limiti indicati nell'elenco di cui all'art. 2 "criteri quantitativi" del presente regolamento.

3. I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento indicati all'art. 2 del presente regolamento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e la S.R.T. S.p.A.

4. Come previsto dalla D.G.R. n. 47-14763 del 14 Febbraio 2005, i rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, sono assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che rispettino i criteri quantitativi di cui al successivo comma:

CODICE C.E.R.	
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 10	rifiuti metallici
02 03	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.
03 03	rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,
04 01	rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 13	rifiuti plastici

07 05	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 14	rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
08 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 18	toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici

15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)

15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica ad esclusione dei contenitori vuoti e bonificati di fito-farmaci prodotti dalle utenze agricole
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi in vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 12	pastiglie per freni, non contenenti amianto.
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02	scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14	apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.
16 02 16	componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
16 06	batterie ed accumulatori
16 06 04	batterie alcaline non contenenti mercurio.
16 06 05	altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
17 02	legno, vetro e plastica
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 04	metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO, *IN QUANTO GIÀ CLASSIFICATI RIFIUTI URBANI DAL D.P.R. 254/03)*
18 01	rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e

	prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01	oggetti da taglio, inutilizzati.
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
18 01 09	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
18 02	rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01	oggetti da taglio inutilizzati.
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.
18 02 08	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 32	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38	legno, non contenente sostanze pericolose.
20 01 39	plastica
20 01 40	metallo
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti»

5. I rifiuti speciali non pericolosi individuati nell'elenco relativo ai "criteri qualitativi", sono assimilati ai rifiuti urbani a condizione che le frazioni destinate a smaltimento e recupero (desumibili per differenza rispetto le quantità complessivamente assimilabili), non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate:

Id Codice Norm.	Categorie	kg/mq anno destinati a smaltimento	kg/mq anno complessivi
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	10,00
2	Cinematografi e teatri	2,00	5,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,00	7,50
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00	10,00
5	Stabilimenti balneari	3,00	7,50
6	Esposizioni, autosaloni	2,00	5,00
7	Alberghi con ristorante	7,00	17,50
8	Alberghi senza ristorante	4,00	10,00
9	Case di cura e riposo	8,00	20,00
10	Ospedali	9,00	22,50
11	Uffici, agenzie, studi professionali	6,00	15,00
12	Banche ed istituti di credito	3,00	7,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	6,00	15,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00	17,50
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,00	10,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,00	20,00
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	7,00	17,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,00	12,50
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,00	15,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento ed ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	10,00	25,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,00	20,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00	82,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	25,00	62,50
24	Bar, caffè, pasticcerie	26,00	65,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15,00	37,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00	32,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	35,00	87,50
28	Ipermercati di generi misti	14,00	35,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	38,00	95,00

30	**Discoteche, night club**	**7,00**	**17,50**
31	**Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali**	**20,00**	**50**

6. I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

7. I Comuni informano le attività produttive o di servizio i cui rifiuti sono assimilati al circuito pubblico delle raccolte, circa il corretto utilizzo dei servizi erogati.

L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, il cui ammontare è determinato come segue:

a) da 100 € a 500 € per il superamento dei limiti di cui all'art. 2;
b) da 200 € a 500 € per ciascun conferimento di materiale non assimilabile al circuito di raccolta;
c) da 100 € a 500 € per ciascun conferimento di rifiuto assimilabile effettuato attraverso un non corretto utilizzo dei servizi erogati.

8. Il Comune, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, contesta il mancato rispetto dei criteri di cui sopra e commina la sanzione.

9. Il ricavato della sanzione dovrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico) previste da ciascun Comune.

10. Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della T.A.R.S.U. o della Tariffa, deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D.Lgs 507/93 e del D.Lgs 22/97, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA

Art. 13 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura della società affidataria, in conformità al piano colore ed alle volumetrie indicate dal Consorzio di bacino. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, la società di raccolta provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza/Comune.

2. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia". In particolare non devono essere manomessi ed imbrattati con adesivi o scritte.

3. Non sarà garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.

4. Nel caso di furto la società di raccolta procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di 100 lt.; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

5. I contenitori dovranno essere costruiti con materiali facilmente lavabili ed avere un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

6. I contenitori consegnati all'utenza devono essere collocati:
   a) all'interno di aree private o di pertinenza per quanto concerne le frazioni indifferenziate, l'organico e la frazione verde servite con il sistema domiciliare, fatta salva l'attivazione di servizi internalizzati su ulteriori frazioni (es. imballaggi in carta e misti);
   b) in aree pubbliche di immediata prossimità ed in ecopunti.

I contenitori domiciliari sono di norma esposti e ritirati dopo lo svuotamento a cura delle utenze medesime.

7. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno esseri collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, sentita la società di raccolta.

8. La collocazione e l'eventuale successivo spostamento su suolo pubblico dei cassonetti e degli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti sono attuati dall'azienda affidataria su conforme indicazione del Comune, al fine di tutelare la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

9. I contenitori domiciliari, cessata l'esigenza del servizio, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, alla società affidataria vuoti e puliti previa comunicazione.

Art. 14 – Raccolta differenziata porta a porta

1. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.

2. L'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori.

3. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo.
4. Salvo espressa deroga, non potranno essere conferiti nei contenitori rifiuti pressati meccanicamente.

5. L'utente, prima di immettere i rifiuti nei rispettivi contenitori, è tenuto a proteggere in modo adatto oggetti taglienti ed acuminati in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta.

Art. 15 – Esposizione dei contenitori

1. Le indicazioni operative per la raccolta differenziata domiciliare del rifiuto fanno riferimento alla circolare della Presidenza della Giunta Regionale del 25.07.2005, n. 3/AMB/SAN.

2. Il servizio di raccolta domiciliare viene svolto con le cadenze riportate nella specifica dei servizi e nell'informativa che dovrà essere predisposta dalla società di raccolta e recapitata all'utenza servita.

3. I contenitori devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto.

4. E' preferibile esporre i contenitori immediatamente prima e ritirare gli stessi non appena effettuato lo svuotamento per motivi di ordine e decoro urbano e comunque entro i limiti indicati dalla società affidataria.

5. La società affidataria dei servizi non è responsabile del mancato svuotamento dei contenitori per esposizioni non conformi a quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.

6. I contenitori dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dalla società di raccolta dove l'utente colloca il contenitore.

7. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello del piano terra e/o piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive.

8. Il servizio dovrà essere garantito mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; l'affidatario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto. In quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.

9. La responsabilità inerente lo svuotamento dei contenitori stabilmente collocati e/o esposti per lo svuotamento sul suolo pubblico è a carico della società affidataria che ne

risponde anche ai sensi delle sanzioni previste per l'inadempimento del contratto di servizio, di cui all'art. 47 comma 5 del presente regolamento.

10. Qualora l'azienda affidataria del servizio non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori correttamente esposti o stabilmente collocati sul suolo pubblico, l'utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione alla società di raccolta o al Comune, il quale provvederà a segnalare il disservizio, che dovrà essere recuperato nella giornata feriale successiva entro le ore 18,00, nei giorni compresi tra lunedì e venerdì. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al concessionario del servizio come scioperi, neve e interruzione completa della viabilità.

Art. 16 – Lavaggio dei contenitori

1. Di norma il lavaggio dei contenitori collocati all'interno delle proprietà private o loro pertinenze deve essere eseguito a cura dell'utenza.
La frequenza dei lavaggi dovrà essere valutata, specie per i contenitori dei rifiuti organici, tenendo conto delle condizioni che favoriscono lo sviluppo di odori molesti.

2. Il lavaggio dei contenitori stabilmente collocati sul suolo pubblico dovrà avvenire a cura dell'azienda e con la frequenza contenuta nella specifica dei servizi e comunque con una frequenza non inferiore a quattro lavaggi annui.

Art. 17 – Raccolta della frazione indifferenziata residua

1. La frazione indifferenziata residua, non recuperabile, è costituita, in via non esaustiva, da:
   a) oggetti in ceramica – legno verniciato;
   b) carta plastificata;
   c) CD, DVD, cassette audio-video;
   d) posate in plastica monouso;
   e) lettiere ed escrementi di animali.

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione indifferenziata:
   d) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
   e) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
   f) rifiuti potenzialmente pericolosi;
   g) rifiuti radioattivi, rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, carogne di animali, sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e materiali esplosivi.

3. La raccolta della frazione indifferenziata residua viene svolta con le seguenti modalità:
   a) mediante contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali;
   b) la raccolta viene effettuata con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;
   c) per utenze e situazioni particolari, con elevata produzione di rifiuti indifferenziati, per centri storici con case senza cortile e difficoltà ad internalizzare i contenitori il sistema di raccolta erogato deve avere servizi mirati e flessibilità operative;
   d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

4. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato a terra; nel caso in cui si provveda alla rimozione del materiale verranno comminate le sanzioni di cui al presente regolamento.

Art. 18 – Raccolta della frazione organica

1. La frazione organica è costituita, in via non esaustiva, da:
   a) scarti di cucina freddi, fondi di caffè, filtri del tè;
   b) alimenti avariati senza confezione;
   c) avanzi alimentari, gusci d'uovo;
   d) scarti di frutta e verdura;
   e) scarti di piante o fiori d'appartamento;
   f) tovagliolini e fazzoletti di carta;
   g) carta da pane, carta assorbente da cucina.

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione organica:
   a) borse di plastica;
   b) lettiere ed escrementi di animali domestici;
   c) altre tipologie di rifiuto.

3. Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità:
   a) in sacchetti biodegradabili chiusi conferiti in contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali;
   b) con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;
   c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso ed il contenitore sia collocato in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico.

4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore.

Art. 19 – Divieto di utilizzo dei dissipatori di rifiuti alimentari domestici.

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall'art.2, comma 8 bis, del D.Lgs. 4/2008 "non è ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorità competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura."
2. L'autorità d'ambito competente, l'ATO6 Alessandrino, e l'ente gestore del servizio idrico integrato, non ammettono l'utilizzo dei dissipatori (trituratori) di rifiuti alimentari domestici.

Art. 20 – Raccolta dei rifiuti verdi

1. I rifiuti verdi sono costituiti da erba, foglie, piccoli rami sminuzzati.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti verdi viene svolto con le seguenti modalità:
   a) in caso di attivazione del servizio di raccolta domiciliare, mediante lo svuotamento di contenitori;
   b) direttamente dagli utenti al centro di raccolta di Sale;
   c) mediante l'attivazione di servizi dedicati a pagamento, ove previsti;
   d) attraverso la dislocazione di contenitori scarrabili o di prossimità, ove previsti.

3. I rifiuti verdi devono essere conferiti in modo tale da ridurne la volumetria.

Art. 21 – Raccolta del vetro

1. La frazione recuperabile vetrosa è costituita da bottiglie, vasetti, barattoli, bicchieri e recipienti in vetro vuoti che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e la pulizia della casa.

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta del vetro oggetti in ceramica e porcellana, lampadine e tubi al neon, specchi e cristalli.

3. Il servizio di raccolta del vetro viene svolto con le seguenti modalità:
   a) mediante apposito contenitore a campana o carrellato, con volumetrie variabili in base al numero e alla tipologia delle utenze da servire;
   b) con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;
   c) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
   d) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse in nylon.

4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore.

Art. 22 – Raccolta della plastica e delle lattine

1. Deve essere garantita idonea raccolta differenziata per la frazione recuperabile costituita da plastica, lattine, in particolare da:
   a) contenitori in plastica vuoti, accuratamente puliti e ridotti di volume (es. bottiglie di acqua minerale e bibite), sacchetti della spesa, imballaggi in plastica in genere, appendiabiti, nylon e cellophan di provenienza domestica, (esclusi imballaggi industriali);
   b) contenitori in materiale ferroso, in alluminio ed in banda stagnata vuotati e accuratamente puliti, che non abbiano contenuto vernici;
   c) piccoli imballaggi in polistirolo;
   d) contenitori dei materiali sopra indicati che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti.

2. Possono essere conferiti nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo piatti e bicchieri di plastica, se puliti (non le posate monouso). Tali stoviglie, se costituite da materiali biodegradabili, devono essere conferiti nei contenitori per la raccolta della frazione organica.

3. Il servizio di raccolta di plastica viene svolto con le seguenti modalità:
   a) mediante appositi contenitori o mediante sacchi, in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali, collocati in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico;
   b) con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;
   c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
   d) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.

4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra (ad esclusione dei servizi di porta a porta) o eccedente le potenzialità del contenitore.

Art. 23 – Raccolta della carta, cartone e del cartone per bevande (tetra pak)

1. Deve essere garantita idonea raccolta differenziata per la frazione recuperabile costituita da carta, cartone e cartone per bevande ed in particolare da giornali, opuscoli, quaderni, riviste, libri, imballaggi in cartone e cartone per bevande (tetra pack).

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo carta assorbente, carta carbone, carta oleata, fazzoletti o tovaglioli di carta usati, carta plastificata (tipo materiale utilizzato per avvolgere formaggi e salumi), nylon, cellophane.

3. Il servizio di raccolta della frazione costituita da carta, cartone e cartone per bevande (tetrapack), viene svolto con le seguenti modalità:

a) mediante appositi contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali;
b) con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;
c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
d) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse di nylon;
e) limitatamente alle utenze eventualmente rientranti nel servizio domiciliare, potranno essere collocati in prossimità dell'utenza produttrice, o in punti individuati preliminarmente, eventuali pacchi di giornali legati o contenuti in cartoni, in modo ordinato e senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico.

4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore, salvo quanto disposto dal comma e) del precedente punto.
5. Le utenze commerciali ubicate nel centro storico usufruiscono della raccolta del cartone da imballaggio porta a porta, le cui modalità sono stabilite da apposita ordinanza dirigenziale.

Art. 24 – Raccolta degli indumenti usati

1. Tale frazione è costituita da indumenti usati ed in particolare da:

a) capi di abbigliamento ancora utilizzabili e puliti;
b) calzature ancora utilizzabili e pulite;
c) cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

2. Il servizio di raccolta degli indumenti usati viene effettuato mediante appositi contenitori stradali; l'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino, qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore analogo.

3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori di cui al comma 2 del presente articolo deve:

a) garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi;
b) assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito o l'immissione di pedoni, cicli ed automezzi sulla rete viaria.

Art. 25 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) punto 5), in particolare pile a bottone, pile a stilo, rettangolari, batterie per attrezzature elettroniche, deve essere garantito idoneo servizio di raccolta attraverso una delle seguenti modalità:

a) mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati);
b) presso il centro di raccolta di Sale.

I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore. Non possono essere riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che, limitatamente a quelli di provenienza domestica, devono essere consegnati all'area ecologica con le modalità indicate al Capo III del presente regolamento o mediante servizio di ritiro a domicilio su prenotazione.

2. Il servizio di raccolta viene svolto con le modalità determinate dalla società affidataria del servizio e comunque tali da garantire il conferimento da parte degli utenti all'interno dei contenitori medesimi.

3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. negozi, supermercati).

Art. 26 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punto 5), in particolare farmaci e medicinali scaduti, deve essere garantito idoneo servizio di raccolta attraverso una delle seguenti modalità:

a) mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ospedali);
b) presso il centro di raccolta di Sale.

I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore, mentre l'imballaggio non imbrattato deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento.

2. Il servizio di raccolta viene svolto con modalità determinate dalla società affidataria del servizio e comunque tale da garantire il conferimento da parte degli utenti all'interno dei contenitori medesimi.

3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. farmacie, ambulatori, ospedali).

Art. 27 – Raccolta dei rifiuti ingombranti, ingombranti pericolosi, pericolosi da impiego domestico

1. Sono ingombranti i rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punto 6), in particolare i rifiuti che per natura e dimensione è vietato conferire nei contenitori stradali o assegnati alle utenze.

2. Sono pericolosi i rifiuti prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punto 5), in particolare contenitori etichettati tossico ed infiammabili,

contenitori per vernici, lampade a scarica e tubi catodici, oli esausti minerali, accumulatori per auto, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche, toner per stampanti.

3. La raccolta può essere svolta, nel rispetto della specifica tecnica e della normativa vigente, secondo le seguenti modalità:
a) presso il centro di raccolta di Sale;
b) mediante servizio porta a porta, su prenotazione;

4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti così come specificato al precedente comma 3 del presente articolo.

5. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:
a) il servizio è effettuato alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, limitatamente al rifiuto che non costituisce l'oggetto principale dell'attività produttiva;
b) l'utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta on line sul portale consortile o comunale o telefonica alla società di raccolta, il numero ed il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;
c) il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dagli utenti nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

Art. 28 – Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi

1. L'autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali è consentito e favorito mediante la pratica del compostaggio.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali.

3. Il compostaggio domestico deve essere attuato:
a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
b) con processo controllato;
c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi al vicinato e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.

4. La pratica del compostaggio domestico potrà avvenire solo se gli utenti saranno in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante.

5. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano creare danno all'ambiente, recare disagio alle persone, creare pericoli di natura igienico-sanitaria o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

6. Durante il conferimento dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
   a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
   b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
   c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici.

7. E' facoltà del Comune o del soggetto delegato istituire idonea attività di controllo per il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, avvalendosi di personale dipendente o appositamente incaricato.

Art. 29 – Agevolazioni per compostaggio domestico

1. Il Comune promuove il compostaggio domestico e riconoscere agevolazioni tariffarie alle utenze domestiche che praticano, in modo attivo, il compostaggio domestico.
2. In qualunque momento le utenze che usufruiscono delle agevolazioni tariffarie potranno essere soggette a controllo da parte della Polizia Municipale e del personale autorizzato appartenente alla società affidataria.

Art. 30 – Servizio utenze domestiche

1. Per la gestione dei diversi rifiuti urbani ed assimilati agli urbani le utenze vengono servite con volumetrie e numero di contenitori in funzione alla conformazione urbanistica del territorio e comunque al fine di poter garantire il servizio con le modalità indicate al Capo II Titolo II del presente regolamento. La forma organizzativa, demandata alla società di raccolta, deve comunque garantire i criteri di efficienza, efficacia e separazione delle frazioni merceologiche per tutte le utenze.

Art. 31 – Servizio utenze non domestiche

1. Al fine di rispettare i limiti del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è attivato un servizio che concili frequenze di raccolta e volumetrie dei contenitori a servizio delle utenze medesime.

2. La società di raccolta è tenuta a comunicare le modalità operative di cui al comma 1 al Comune ed al CSR, o al soggetto subentrante individuato dalla L.R. n.7/2012, al fine di monitorare le produzioni ed adeguare le superfici soggette a tariffa.

TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 32 – Pulizia del territorio

1. I rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lett. c), provenienti da spazzamento o pulizia del territorio, e giacenti su area pubblica vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento tramite la società affidataria del servizio.

2. Ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la rimozione, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su area pubblica è a carico del responsabile dell'abbandono, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste agli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006.

3. In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al precedente comma 2 sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura della società affidataria, previo accordo con il Comune.

4. Sono esclusi dal servizio di raccolta i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 33 – Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle specifiche dei servizi approvate dal Comune.
2. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per ridurre il sollevamento delle polveri e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
6. Il Comune, oltre ai servizi di spazzamento concordati e svolti ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, possono richiedere alla società incaricata del servizio lo spazzamento di ulteriori aree o lo svolgimento del servizio in periodi dell'anno non programmati; tali servizi saranno fatturati, al Comune, ai costi preventivamente concordati.

Art. 34 – Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, possono essere installati cestini stradali per rifiuti prodotti dai passanti.

2. L'operazione di svuotamento e sostituzione dei sacchetti è a carico della società affidataria del servizio di raccolta, secondo quanto stabilito nel contratto di servizio.
3. Il Comune informa la società incaricata sul posizionamento dei cestini, affinché programmi il servizio.

Art. 35 – Pulizia delle aree mercatali

1. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività e conferendo separatamente le diverse frazioni con le modalità impartite dal Comune.
2.Le modalità pratiche di raccolta dei rifiuti mercatali da parte degli operatori saranno di volta in volta precisate con provvedimenti specifici, a seconda delle esigenze del Comune e/o della società affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
2. Non è consentito il lavaggio degli automezzi utilizzati per le operazioni di vendita direttamente sui piazzali in cui si è svolto il mercato. Gli ambulanti devono obbligatoriamente recarsi in autolavaggi autorizzati.

Art. 36 – Imbrattamento delle aree pubbliche

1. E' vietato imbrattare aree pubbliche con il deposito di gomme da masticare, sigarette o qualunque tipo di rifiuto che deve essere riposto, senza recare danno alle strutture, nei cestini e/o nei contenitori idonei.

2. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente regolamento.

3. Le persone che conducono cani od animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali.

4. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico possono venire asportate dalla società di raccolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale.

5. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

6. Chi transita con i veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente provvedere alla loro pulizia.

7. E' vietato ogni comportamento che, oltre ad essere lesivo del pubblico decoro, imbratta il suolo pubblico (ad esempio sputi).

Art. 37 – Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, istallando anche adeguati contenitori per il conferimento dei rifiuti, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.

2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

4. I gestori di esercizi pubblici devono parimenti mantenere costantemente puliti i fronte strada, sia dai rifiuti eventualmente depositati, che dagli agenti atmosferici (es. neve), indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.

Art. 38 – Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato, è fatto obbligo agli organizzatori di comunicare al Comune il programma delle iniziative, indicando le aree che si intendono effettivamente impegnare o utilizzare e provvedere direttamente (o attraverso accordo con la società incaricata del servizio) alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso e alla rimozione dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

2. Per tutta la durata delle manifestazioni stesse è fatto obbligo di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere forniti dalla società di raccolta su indicazione del Comune, congiuntamente al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, la frequenza ed il numero dei contenitori viene garantito dalla società affidataria dei servizi di raccolta in base al contratto di servizio ed alle specifiche tecniche.

4. Per la raccolta, la pulizia delle aree e lo smaltimento dei rifiuti prodotti il Comune può applicare la tariffa giornaliera nelle modalità fissate con apposito provvedimento.

Art. 39 – Aree di sosta per camper/autocaravan

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi e/o nelle aree adibite alla sosta temporanea dei camper/autocaravan secondo normative vigenti, viene istituito a carico della società affidataria il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti suddivisi per le varie tipologie come definito nelle specifiche dei servizi. Coloro che usufruiscono di tali aree sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento.

Art. 40 – Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare la manutenzione delle siepi e delle alberature prospicienti le aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.

2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.

3. Quanto previsto al comma precedente, comprende le operazioni di sfalcio dell'erba dei terreni incolti e l'asporto dei rifiuti lasciati da terzi.

4.I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza la sponda interna dei fossati privati adiacenti le strade e le aree pubbliche, comprese le condotte sottostanti i passi privati. In caso di ostruzione del fossato da parte di detriti provenienti dalla loro proprietà, anche a causa di eventi alluvionali, i proprietari devono ripristinare la funzionalità del fossato.

5. Per quando riguarda le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti verdi derivanti dalla pulizia dei fossati (sfalci, erba, potature, ecc…) si rimanda all'art. 20 del presente regolamento.

Art. 41 – Volantinaggio

1. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mani dei destinatari.

2. E' vietato riporre volantini su tutti i tipi di veicoli in sosta su suolo pubblico, sui lampioni, sui muri, sui tronchi degli alberi, fatti salvi gli avvisi apposti da organi autorizzati.

3. E' vietato riporre pubblicità nella corrispondenza nei casi in cui l'utente o il condominio segnali espressamente il diniego.

4. Sono escluse dal presente divieto le comunicazioni di Enti Pubblici o di Aziende Pubbliche effettuate alla cittadinanza per motivi di pubblico interesse.

5. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

6. E' consentito apporre comunicazioni pubblicitarie solo nei luoghi idonei ed identificati dall'Amministrazione comunale.

Art. 42 – Altri servizi su richiesta

1. Nel corso della durata del contratto le parti (Comune e società di raccolta) potranno negoziare l'affidamento di ulteriori servizi, attraverso la stipula di appendici al contratto, valutando se ed in che misura i nuovi servizi richiedano una specifica definizione di risultati da conseguire ed ulteriori oneri per l'amministrazione comunale, ed in via non esaustiva:

a) raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali;
b) pulizia strade:
    - spazzamento;
    - piano foglie;
    - spurgo pozzetti e pulizia caditoie presso impianti idonei;
    - raccolta e smaltimento siringhe presso impianti idonei.
c) piani speciali:
    - servizi straordinari e a richiesta;
    - sgombero rifiuti abbandonati e macerie da crollo;
    - collaborazione nel controllo di atti incivili.

2. Nelle aree in cui si è verificato un incidente di qualsiasi natura, che abbia provocato sversamenti o comunque depositi sul suolo di materiale, il servizio di pulizia è prestato dal soggetto affidatario con oneri a carico del responsabile dell'incidente stesso.

CAPO III – CENTRI DI RACCOLTA

Art. 43 – Criteri realizzativi e di gestione dei centri di raccolta

1. I centri di raccolta sono realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni del D.M. 8 Aprile 2008 modificato con D.M. 13 Maggio 2009.

CAPO IV – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 44 – Divieti

1. Sono vietati:
   a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
   b) l'imbrattamento delle aree pubbliche;
   c) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
   d) l'esposizione di contenitori, sacchi o qualsivoglia materiale lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dalla società affidataria del servizio ed approvati dal Comune;
   e) il mantenimento sul suolo pubblico ovvero il mancato ritiro all'interno della proprietà privata dei contenitori domiciliari oltre le ore 24 del giorno di raccolta;
   f) l'uso improprio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
   g) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
   h) i comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
   i) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
   j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
   k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
   l) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
   m) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
   n) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
   o) l'insudiciamento da parte di animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
   p) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
   q) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
   r) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico;
   s) il conferimento e l'utilizzo delle strutture pubbliche da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo criteri più restrittivi ove previsti.

2. Presso i centri di raccolta sono vietati:
   a) l'abbandono dei rifiuti all'esterno dei centri e delle aree;
   b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
   c) il conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati;

d) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
e) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo diverse disposizioni;
f) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
g) il danneggiamento delle strutture;
h) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo.

Art. 45 – Controlli

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado all'ambiente, provvede in via principale la Polizia Municipale, ferma restando la competenza delle altre Forze dell'ordine o di altri organismi specificamente individuati o del personale individuato dal Comune, anche facente capo all'azienda affidataria dei servizi di raccolta.

2. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza delle norme di cui al presente regolamento, ferme restando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

3. Per le finalità di controllo il Comune può avvalersi del personale dell'azienda affidataria o delle associazioni ed organizzazioni di volontariato, previa formazione specifica.

4. Il Sindaco o i Dirigenti, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, possono, con decreto motivato, abilitare altro personale, dipendente dal Comune o dalla società affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, all'esercizio delle funzioni di accertamento di violazioni previste dal presente regolamento.

5. I controlli possono essere effettuati anche attraverso sistemi di videosorveglianza fissa e/o mobile.

Art. 46 – Sanzioni e procedimento di applicazione

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento – ove non costituiscano reato o violazione del D.Lgs. 152/06 o di altre normative di settore, esempio Codice della Strada – si applica, nel rispetto dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e della L. 689/81, come modificata dall'art.6 bis del D.L.92/2008 convertito in legge 125/2008 e s.m.i., una sanzione amministrativa pecuniaria.

2. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge n. 689/81, nonché a ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 giorni da parte del trasgressore, è il Sindaco, il quale può delegare il Responsabile del Servizio.

3. E', comunque, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

4. Le violazioni al presente regolamento a norma del disposto dell'art.16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica della L. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 € ed un

massimo di 150,00 € per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) del comma 4 del presente articolo;

b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative a favore dei soggetti competenti per legge:

Violazione	**Importo**	
	Minimo	**Massimo**
In riferimento alle utenze non domestiche, superamento dei limiti quantitativi di assimilabilità di cui all'art. 12 comma 5 del regolamento speciale consortile (salvo diversi limiti quantitativi approvati dal Comune con apposito atto)	€ 100,00	€ 500,00
In riferimento alle utenze non domestiche, per ciascun conferimento di rifiuto non assimilabile al circuito pubblico (salvo diversi limiti qualitativi approvati dal Comune con apposito atto)	€ 200,00	€ 500,00
Mantenimento sul suolo pubblico, ovvero mancato ritiro all'interno della proprietà privata o pertinenza, del contenitore domiciliare entro le ore 24 del giorno di raccolta	€ 25,00	€ 200,00
Conferimento dei rifiuti in un contenitore quando il loro volume sia tale da impedirne la chiusura	€ 25,00	€ 200,00
Conferimento di pile esauste e farmaci scaduti e batterie nei contenitori non destinati alla tipologia del rifiuto conferito	€ 40,00	€ 300,00
Conferimenti volti ad inficiare la raccolta differenziata	€ 50,00	€ 300,00
Conferimento in un unico contenitore dei propri rifiuti senza separazione, pur avendo nello stesso punto a disposizione i contenitori per la raccolta differenziata	€ 25,00	€ 200,00
Conferimento di sfalci e ramaglie in contenitori per la raccolta del rifiuto non idonea a riceverlo (es. indifferenziato)	€ 100,00	€ 500,00
Utilizzo di contenitori non conformi o diversi da quelli assegnati	€ 25,00	€ 250,00
Imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 25,00	€ 250,00
Distribuzione di volantini eccetto i casi previsti dal presente regolamento	€ 150,00	€ 500,00
Comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta a meno di 50 cm dei veicoli ai lati dei contenitori per la raccolta e negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento, fatta salva la rimozione del veicolo qualora se ne presenti la necessità	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati	€ 100,00	€ 500,00
Modifica della posizione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 40,00	€ 300,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche	€ 25,00	€ 250,00

possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi		
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo	€ 25,00	€ 250,00
Combustione di qualunque tipo di rifiuto	€ 25,00	€ 250,00
Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento al servizio di raccolta di animali morti	€ 25,00	€ 250,00
Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno	€ 50,00	€ 100,00
Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno, se il fatto avviene in giardini pubblici	€ 150,00	€ 500,00
Abbandono o deposito di rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee	€ 105,00	€ 620,00
Abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo	€ 25,00	€ 155,00
Presso i centri di raccolta:		
Abbandono dei rifiuti ingombranti all'esterno dei centri (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche	€. 105,00	€. 620,00
Abbandono dei rifiuti ingombranti all'esterno dei centri (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche	€. 25,00	€. 155,00
Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori ma all'interno dei centri	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati all'interno dei centri	€ 25,00	€ 250,00
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati all'interno dei centri	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo/TIA all'interno dei centri, salvo diverse disposizioni	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze non domestiche	€ 25,00	€ 250,00
Danneggiamento delle strutture del centro di raccolta	€ 25,00	€ 250,00
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo	€ 25,00	€ 250,00

5. Nelle aree servite dalla raccolta porta a porta, qualora le violazioni siano commesse dai residenti in un condominio e non sia possibile individuare il responsabile, la sanzione sarà irrogata nei confronti del condominio.

6. Salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando la possibilità del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti di agire in sede civile/penale per il risarcimento del danno, qualunque violazione alle norme di legge e del presente Regolamento che comporti interventi sostitutivi o spese aggiuntive per il gestore comporterà l'automatico addebito, al contravventore identificato, delle maggiori spese sostenute.

7. Per la violazione delle condizioni di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti da parte della società affidataria, si applicano le penalità stabilite dal CSR, o dal soggetto subentrante individuato dalla L.R. n.7/2012, a favore del Comune per ogni immotivato ritardo o inadempienza, ad oggi fissate nei seguenti importi:

Mancato svuotamento di ogni contenitore stabilmente collocato sul suolo pubblico entro 24 ore dalle frequenze minime stabilite dalla presente e dalle specifiche del servizio per ogni via/tratta/piazza	€ 50,00
Per ogni ora di immotivato ritardo nel servizio di raccolta per ogni via/tratta/piazza dei contenitori/sacchi esposti sul suolo pubblico, rispetto gli orari di ritiro sanciti dalle specifiche del servizio	€ 150,00
Miscelazione di materiali provenienti da raccolta differenziata sia all'atto dello svuotamento dei contenitori, sia presso le stazioni di stoccaggio (centri di raccolta)	€ 1.500,00
Mancato spazzamento e pulizia manuale e/o meccanizzata di ogni via, piazza, viale entro 24 ore dalla segnalazione	€ 150,00
Mancato lavaggio dei contenitori secondo le frequenze eventualmente previste dalle specifiche del servizio per ogni via/tratta/piazza	€ 300,00
Mancata comunicazione al CSR, o al soggetto subentrante individuato dalla L.R. n.7/2012, in merito alla cessione, anche parziale, dei servizi	€ 1.500,00

8. Il Comune contesta in forma scritta l'inadempimento alla società affidataria e per conoscenza al CSR, o al soggetto subentrante individuato dalla L.R. n.7/2012; la società affidataria entro dieci giorni dal ricevimento potrà a sua volta contestare i fatti addebitati o fornire deduzioni e giustificazioni per escludere la colpa. Il Comune trasmette al CSR, o al soggetto subentrante individuato dalla L.R. n.7/2012, le contestazioni non superate affinché il Consorzio medesimo possa valutare, in relazione alla quantità e qualità delle contestazioni ricevute, l'esistenza dei presupposti per riconoscere al Comune il corrispettivo della sanzione.

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 47 – Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme contenute nel regolamento di Igiene Urbana e Polizia Urbana.

Art. 48 – Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 49– Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento.

Art. 50 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.